

Documentazione d'offerta - Plico

Oggetto: NEXT GENERATION EU- PNRR M1C3 – INVESTIMENTO 2.1 – ATTRATTIVITA' DEI BORGHI STORICI. PROGETTO PILOTA PER LA RIGENERAZIONE CULTURALE, SOCIALE ED ECONOMICA DEI BORGHI A RISCHIO ABBANDONO E ABBANDONATI. CESI, PORTA DELL'UMBRIA E DELLE MERAVIGLIE. OPEN DOORS FOR OUTDOOR INTERVENTO N. 2 – RECUPERO MURA E TORRI MEDIEVALI - APPROVAZIONE VERBALE CONFERENZA DEI SERVIZI PRELIMINARE, DEL PFTE RAFFORZATO E DEI CRITERI DI SCELTA DEL CONTRAENTE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D.LGS. 267/00 – CUP F47B22000040004 CIG A032ADD614 APPALTO INTEGRATO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE NONCHE' PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI RELATIVI AGLI INTERVENTI DI DI RECUPERO MURA E TORRI

MEDIEVALI.

Apertura:


- data/ora: 11/01/2024 18:21
- utente: Nannurelli Federico
- ip: 82.189.49.10

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, connected strokes that form a stylized name or set of initials.

Ragione sociale	Amministrativa	Tecnica	Economica
G.E.R. S.R.L.	Si	Si	Si
TECNOSTRADE SRL	Si	Si	Si

14/10

TECNOSTRADE SRL				Si	presupposti per poter ammettere l'O.E. alla partecipazione alla procedura di scelta del contraente. IL PRESIDENTE DEL SEGGIO DI GARA -RUP Federico Nannurelli Terni, 24.1.2024
--------------------	--	--	--	----	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



effettuato dall'impresa partecipante alla gara, che essendo stata ammessa con riserva ai fini dell'integrazione con il soccorso istruttorio avrebbe potuto operare in tal senso. Ad ogni modo, in questa fase, il raggruppamento temporaneo di progettazione aveva l'obbligo di segnalare il conflitto d'interesse ai sensi dell'art. 2.1 delle linee guida ANAC, opera. Ai sensi dell'art. 2.1.b delle citate linee guida, essendo la S.A. appaltante comunque a conoscenza delle suddette circostanze, può attivare la valutazione discrezionale sulla sostanziale incidenza di detti rapporti sull'incarico da svolgere. Alla luce delle suddette considerazioni si ritiene sussista una incompatibilità funzionale dell'incaricato della progettazione, che ha



sottoscritto un contratto di servizio con il Comune di Terni che prevede, oltre all'incarico di redazione del PFTE rafforzato, anche l'incarico di direzione dei lavori opzionato e di CSE in fase di esecuzione che per tale ragione deve operare nell'esclusivo interesse della stazione appaltante, nei rapporti con l'O.E. qualora al termine della procedura di scelta del contraente, ha la possibilità di assumere potenzialmente, il ruolo di impresa aggiudicataria ed esecutrice dei lavori. In applicazione del suddetto potere discrezionale, accertato il profilo di incompatibilità per il compenti del RTP indicato che hanno assunto l'incarico di direzione degli stessi lavori con il Comune di Terni, non ricorrono i

di cui all'art. 80 D. Lgs. .
del 2016 (Codice dei
Contratti Pubblici), per cui in
loro assenza dev'essere
escluso; nondimeno,
l'operatore economico non
può essere escluso soltanto
a seguito dell'accertata
carenza di un requisito di
carattere generale del
progettista indicato, essendo
consentita la sua
estromissione e la sua
sostituzione. Si tratta di
un'ipotesi diversa rispetto a
quando l'assenza dei
requisiti generali sia
riscontrata nel progettista
"associato" che, a
differenza del progettista
"indicato", si qualifica come
offerente e non potrebbe
essere estromesso o
sostituito senza determinare
una inammissibile
modificazione dell'offerta e
dell'offerente. Quanto sopra,
dunque, poteva essere



istruttorio l'impresa poteva sostituire il professionista con un raggruppamento temporaneo di professionisti di pari qualifica e titolo, allegando documentazione comprovante i relativi requisiti e le rispettive dichiarazioni. Quanto sopra in quanto l'RTP indicato, benché soggetto esterno all'operatore economico e non qualificabile come concorrente, avrebbe comunque dovuto possedere i requisiti generali e speciali richiesti dalla legge di gara. Sulla questione il TAR ha quindi ricordato che, secondo condivisibile giurisprudenza: il progettista "indicato", al pari di tutti i soggetti che vengono in contatto con la stazione appaltante al fine di eseguire le prestazioni contrattuali, debba possedere i requisiti generali

G.E.R. S.R.L.

Si

No




è responsabile di...
materiali scelti anche dei
difetti della progettazione
non segnalati, di cui si è
accorta o si cui si doveva
accorgere. - Generalmente
inoltre Progettista e Impresa
hanno responsabilità da
contratti separati e a volte in
conflitto per le
responsabilità. In questo
caso potrebbe verificarsi che
l'azienda riversi sul
Progettista vizi e danni
riscontrati. Quindi il conflitto
di interessi è funzionale più
che legale. Tenendo conto,
poi, di un principio
consolidato in

giurisprudenza e che il TAR
Calabria ha confermato con
la sentenza n. 1004/2023,
accogliendo il ricorso di
un'impresa esclusa da una
procedura di gara per
l'affidamento di un appalto
integrato, si precisa che
nell'ambito del soccorso




svolge l'incarico. Le linee guida ANAC definiscono compiutamente le cause di incompatibilità della figura del direttore dei lavori (art. 2.1), prevedendo che: - al direttore dei lavori è precluso, dal momento dell'aggiudicazione e fino al collaudo, accettare nuovi incarichi professionali dall'impresa affidataria; - il direttore dei lavori, una volta conosciuta l'identità dell'aggiudicatario, deve segnalare l'esistenza alla stazione appaltante di eventuali rapporti con lo stesso, per la valutazione discrezionale sulla sostanziale incidenza di detti rapporti sull'incarico da svolgere. Inoltre, si evidenzia che l'art.1669 c.c. e ss. pone un problema di responsabilità per vizi dell'opera, entro i 10 anni dalla consegna: - l'impresa



della committenza e
l'altro recitano i codici
deontologici sia degli
architetti che degli ingegneri.
Quanto enunciato fa
trasparire la forma
interpretativa che esclude
l'espletamento di incarichi
che si configurano quale
corrispondenza tra
controllore e controllato,
quale il caso in cui il
direttore dei lavori e CSE
individuato dal Comune di
Terni con propria procedura
di scelta del contraente, sia
colui che viene incaricato
dall'operatore economico
che partecipa ad una
procedura negoziata per un
appalto integrato sul PFTTE
rafforzato. Il fine è
certamente quello di eludere
possibili casistiche in cui il
professionista tuteli il proprio
interesse economico, quale
maggiore interesse rispetto
a quello dell'ente per cui



Ragione sociale	Esclusione dalla documentazione amministrativa	Esclusione dalla documentazione tecnica	Esclusione dalla documentazione economica	Ammesso	Motivazione esclusione
					<p>Posto che in linea di principio si ravvisano delle inopportunità deontologiche nella sovrapposizione della figura del progettista incaricato dall'impresa partecipante ad una procedura di scelta del contraente di un appalto integrato se già nominato dalla S.A. quale progettista della fase di Fattibilità Tecnico – Economica, con esplicita possibilità di opzionare lo svolgimento della direzione dei lavori e del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, occorre svolgere delle valutazioni di merito, tenendo conto che il progettista e il direttore dei lavori e CSE sono ruoli che devono tutelare gli interessi</p>

Fasi esclusioni fornitori

Oggetto: NEXT GENERATION EU- PNRR M1C3 - INVESTIMENTO 2.1 - ATTRATTIVITA' DEI BORGHI STORICI. PROGETTO PILOTA PER LA RIGENERAZIONE CULTURALE, SOCIALE ED ECONOMICA DEI BORGHI A RISCHIO ABBANDONO E ABBANDONATI. CESI, PORTA DELL'UMBRIA E DELLE MERAVIGLIE. OPEN DOORS FOR OUTDOOR INTERVENTO N. 2 - RECUPERO MURA E TORRI MEDIEVALI - APPROVAZIONE VERBALE CONFERENZA DEI SERVIZI PRELIMINARE, DEL PFTE RAFFORZATO E DEI CRITERI DI SCELTA DEL CONTRAENTE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D.LGS. 267/00 - CUP F47B22000040004 CIG A032ADD614 APPALTO INTEGRATO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE NONCHE' PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI RELATIVI AGLI INTERVENTI DI DI RECUPERO MURA E TORRI



MEDIEVALI.

22